

COMUNE DI OSNAGO

LAVORI DI CREAZIONE NUOVI ORTI COMUNALI VIA XXV APRILE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e fornitura delle provviste necessarie ad eseguire i lavori di creazione nuovi orti comunali in via XXV Aprile
Per realizzare le opere sopradescritte, così come meglio indicate nel computo metrico estimativo allegato, sono previste le seguenti spese:

- per opere a base di appalto	€	13.972,08
di cui €558,88 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
somme a disposizione per:		
- spese tecniche – incentivo alla progettazione	€	279,44
- IVA 20% su opere	€	2.794,42
- imprevisti	€	698,60
- Somme a disposizione per allacciamento rete idrica e posa contatore	€	450,37
TOTALE	€	18.194,91 .

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.

I lavori consistono nella realizzazione delle opere di:

- Rimozione rete esistente ;
- Posa tubazione per allacciamento rete idrica
- Posa vedovella
- Realizzazione pozzo perdente per la raccolta delle acque
- Posa pali , controventature , cancelletti d'entrata e rete metallica per suddivisione dello spazio .
- Sistemazione passaggio d'accesso

Le opere da eseguire sono dettagliatamente indicate nel computo metrico allegato, salvo più precise indicazioni che all'atto della esecuzione dei lavori potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

In particolare l'Impresa si impegna a seguire le indicazioni della D.L.. Qualora l'Impresa realizzi opere prive del benestare della D.L. dovrà rimuoverle a sua cura e spese su semplice richiesta verbale o scritta della stessa D.L.

ART. 3 - OSSERVANZA DEGLI SPECIFICI CAPITOLATI GENERALI SPECIALI, DI LEGGI E DECRETI.

L'esecuzione delle opere e' soggetta all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei relativi Capitolati Generali e/o Speciali tipo ed in particolare alle condizioni stabilite del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145 in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni del presente disciplinare.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del contratto, oltre al presente disciplinare, il computo metrico e preventivo di spesa, l'elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma la relazione illustrativa e le tavole grafiche.

ART. 5 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di 35 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

I lavori devono essere presi in consegna entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, anche in pendenza della stipula del contratto.

La penale pecuniaria di cui all'art. 117 del DPR 554/1999 viene stabilita nella misura di € 27.00= (ventisette/00 euro) per ogni giorno di ritardo sui tempi di esecuzione delle opere. La stessa penalità sarà applicata anche in caso di ritardo nell'accettazione della consegna dei lavori. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 133 del DPR 554/1999. L'impresa assumendo l'appalto delle opere si impegna a rispettare rigorosamente i periodi obbligati per l'esecuzione delle opere consapevole della responsabilità assunta e della sanzione pecuniaria conseguente a ritardi imputati alla sua negligenza.

ART. 6 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, - a giudizio della direzione - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

**ART. 7 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI.
PERSONALE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato per dare attuazione alle disposizioni della D.L..

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore e' tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

ART. 8 - CONOSCENZA DEI LUOGHI E MODO DI ESEGUIRE I LAVORI.

L'Impresa ha verificato la situazione dei luoghi ove devono essere realizzate le opere, degli accessi ai mezzi e degli spazi di cantiere da delimitare per la sicurezza verso terzi. Ha preso conoscenza degli eventuali limiti operativi e di tutte le condizioni concrete in cui i lavori verranno svolti.

Tutti i lavori dovranno eseguirsi secondo le buone norme tecniche e secondo le prescrizioni delle varie voci dell'elenco prezzi di cui all'art. 15 seguente, previa presentazione dei campioni da approvarsi da parte della Direzione Lavori. L'Impresa appaltatrice dei lavori e' completamente responsabile della sicurezza delle persone e delle apparecchiature, non che dei danni arrecati a terzi per i lavori stessi.

ART. 9 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORI.

Prima della firma del seguente atto l'Appaltatore dovrà fare un deposito preventivo della somma occorrente per tutte le spese a suo carico ai sensi dell'art. 112 del DPR 554/1999 (contratto, fotocopie, bolli, ecc..).

Art. 10 - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 30 della legge 109/94 e successive modificazioni, è fissata nella misura del 2% dell'importo dell'importo dei lavori

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 30 della legge 109/94 e successive modificazioni, è fissata nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, ai sensi dell'art. 30 della legge 109/94 e successive modificazioni, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO.

I pagamenti avverranno mediante l'emissione di:

- uno stato d'avanzamento al raggiungimento di importo lavori pari a €10.000,00 al netto del ribasso contrattuale;
- il saldo, meno le ritenute di legge, entro 60 giorni dall'approvazione dello stato corrispondente al finale dei lavori o al momento dell'erogazione del mutuo da parte dell'istituto rogante lo stesso. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, dalla ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto dall'art. 35 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, gli interessi legali per i primi 60 giorni e quelli moratori, nella misura fissata annualmente con decreto ministeriale, per i periodi successivi.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, o, di chiedere lo scioglimento del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.13 comma 2 L.26.04.1983 n.131 e dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in *G.U.* 11.7.1983, n. 188), il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione delle richieste di erogazione sul mutuo e quella di ricezione del mandato presso la Tesoreria Provinciale, non si computa ai fini della corresponsione degli interessi di ritardato pagamento.

ART. 12 - CONTO FINALE.

Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione verranno compilati entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

L'Impresa è tenuta per l'esecuzione dei lavori all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e Decreti, relativi alle assicurazioni varie degli operai e delle altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di esecuzione. Per patto contrattuale, l'Appaltatore si obbliga ad esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità civile verso gli operai e verso chiunque altro per infortuni e danni che potessero venire in dipendenza della presente impegnativa qualunque ne abbia ad essere la natura e la causa, rimanendo inteso che com'è a carico dell'Impresa ogni provvedimento ed ogni cura per evitare danni, così avvenendo questi ne sarà pure ed unicamente a carico dell'Appaltatore medesimo, il completo risarcimento e

senza diritto a compenso. Sono considerati a tutti gli effetti operai dell'Impresa anche quelli assunti in economia.

ART. 14 - VALUTAZIONE DEI LAVORI.

Le varie categorie di lavori saranno contabilizzate a misura e a corpo sulla base dei corrispondenti prezzi unitari contenuti nel successivo articolo 15. Detti prezzi si intendono tutti soggetti al ribasso contrattuale. Per la misurazione e valutazione dei lavori si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto per i lavori pubblici ed i relativi articoli si intendono pertanto qui integralmente trascritti.

ART. 15 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI.

Nei suddetti prezzi e' da comprendersi ogni compenso per le assicurazioni degli operai contro gli infortuni e per tutte le assicurazioni sociali, per forniture e consumo di attrezzi e di utensili di ogni genere, nonché ogni corrispettivo per tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal presente foglio di condizioni e del Capitolato Generale vigente per gli appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Tali prezzi sono riportati nell'apposito elenco allegato che con la relazione, il computo metrico e le tavole dei disegni costituiscono i documenti di appalto. Nuovi prezzi unitari eventualmente necessari saranno ricavati con riferimento all'elenco prezzi allegato e al listino prezzi C.C.I.A.A. di Milano n. 1/2005 scontato del 10%. A tali nuovi prezzi unitari dovrà essere applicato lo sconto contrattuale.

Art. 16 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale per l'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, N. 936, 19 MARZO 1990, N. 55 e successive modifiche. Dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554; dalla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, e' regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- Affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli art. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
- Pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli art. 9 e 13 della legge 46/1990.

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.